



COMUNE DI OFFAGNA

TARI TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2026

1 - Che cos'è	pag. 2
2 - Chi deve pagare	pag. 2
3 - Come si calcola	pag. 2
4 - Come e dove si paga	pag. 5
5 - Riduzioni di tariffa ed abbattimento della superficie	pag. 5
6 - Dichiarazione	pag. 7
7 - Casi particolari	pag. 8
8 - Per informazioni	pag. 8

A cura di ANCONA ENTRATE srl

Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona

Via dell'Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428

Orari apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00

martedì ore 15,00-17,00 giovedì ore 10,00-16,00

Numero Verde 800.551.881

PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Aggiornata al 05/10/2026

BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

Il **bonus sociale per i rifiuti** è un'agevolazione che prevede una **riduzione del 25% della TARI** per i nuclei familiari in possesso di requisiti economici e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

L'art. 22-bis del Regolamento TARI del Comune di Offagna recepisce la disciplina del bonus sociale per i rifiuti, prevista dalla normativa nazionale e dalle disposizioni dell'**ARERA**.

Chi ha diritto al bonus

Il bonus spetta ai nuclei familiari che hanno un'**attestazione ISEE entro le soglie previste dalla normativa** e che sono titolari di un'utenza TARI ad uso domestico intestata a un componente del nucleo familiare.

Per il 2026, le soglie ISEE sono:

- **9.796 euro** per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico;
- **20.000 euro** per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico.

Il bonus è automatico

Non è necessario presentare alcuna domanda per ottenere il bonus sociale per i rifiuti.

Per accedere al bonus è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e ottenere un'attestazione ISEE entro le soglie previste dalla normativa.

Il riconoscimento del bonus avviene automaticamente, attraverso i sistemi previsti dalla normativa: i dati necessari vengono trasmessi al gestore della TARI, che effettua le verifiche previste e applica direttamente l'agevolazione spettante.

Pertanto, il contribuente non deve presentare né la DSU né una specifica richiesta di agevolazione.

Per beneficiare nuovamente del bonus negli anni successivi è necessario presentare ogni anno una nuova DSU all'INPS, ai fini dell'elaborazione dell'ISEE.

Quanto spetta

Il bonus consiste in una **riduzione del 25% della TARI** dovuta per l'anno di competenza della DSU.

L'agevolazione viene riconosciuta **una volta all'anno** e viene applicata, di norma, nell'anno successivo a quello di presentazione della DSU che ha dato luogo all'attestazione ISEE sottosoglia.

Ad esempio, una **DSU presentata nel 2025**, con attestazione ISEE entro le soglie previste, dà diritto al bonus applicato sulla **TARI 2026**.

Il bonus è calcolato sulla TARI dovuta per l'anno di riferimento, secondo le modalità stabilite da ARERA.

Come viene applicato

Il bonus viene applicato direttamente nel **documento di riscossione TARI**, senza necessità di presentare una specifica richiesta.

Bonus sociale e agevolazioni TARI comunali

Il bonus sociale per i rifiuti è un'agevolazione nazionale, riconosciuta automaticamente, ed è distinta dalle eventuali agevolazioni TARI previste dal Comune di Offagna.

La **TARI, Tassa sui rifiuti** è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. (istituito con Legge n. 147 del 27/12/2013).

2 – CHI DEVE PAGARE

La TARI deve essere pagata **da chiunque nel territorio comunale possenga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

3 – COME SI CALCOLA

La TARI è dovuta in proporzione al periodo di effettiva occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti al tributo. Il calcolo è effettuato su base giornaliera, con riferimento all'anno solare.

Quota fissa e quota variabile

La tariffa TARI è composta da:

- una **quota fissa (QF)**, destinata a coprire i costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi gli investimenti e i relativi ammortamenti;
- una **quota variabile (QV)**, destinata a coprire i costi di gestione del servizio, tenendo conto delle quantità di rifiuti prodotti e delle caratteristiche del servizio fornito.

L'importo della TARI è determinato in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e **le utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Utenze Domestiche

Per le **utenze domestiche**, la TARI è calcolata tenendo conto:

- della **superficie dell'abitazione e delle eventuali pertinenze soggette al tributo**;
- del **numero degli occupanti**.

Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che hanno stabilito nell'immobile la propria **residenza anagrafica**, il numero degli occupanti corrisponde, di norma, a quello risultante all'Anagrafe del Comune.

Devono comunque essere dichiarate anche le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, **dimorano stabilmente nella stessa unità immobiliare**, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento TARI.

La TARI delle utenze domestiche è quindi determinata sommando:

$$\text{TARI Utenze domestiche} = \left(QF \times mq. \times \frac{gg.}{365} \right) + \left(QV \times \frac{gg.}{365} \right)$$

Utenze Non Domestiche

Per le **utenze non domestiche**, la TARI è determinata in base:

- alla **superficie dei locali e delle aree soggette al tributo**;
- alla **categoria di attività svolta**.

A ciascuna categoria di attività corrispondono una specifica **quota fissa** e una specifica **quota variabile**, espresse in euro per metro quadrato.

La TARI è quindi calcolata applicando alla superficie imponibile la tariffa prevista per la categoria di appartenenza.

$$\text{TARI Utenze non domestiche} = (QF + QV) \times mq. \times \frac{gg.}{365}$$

Tributo provinciale TEFA

All'importo della TARI deve essere aggiunto il **Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**, previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992.

Per il Comune di Offagna, il TEFA è pari al **5% dell'importo della TARI**.

$$\text{Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)} = \text{TARI} \times 5\%$$

Componenti perequative

All'importo della TARI si aggiungono inoltre le componenti perequative previste dalla regolazione ARERA:

- **UR1,a**, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- **UR2,a**, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- **UR3,a**, destinata al finanziamento del bonus sociale per i rifiuti.

Le componenti perequative sono applicate secondo gli importi e le modalità stabiliti dall'ARERA:

$$UR1,a = € 0,10 \times n. utenza$$

$$UR2,a = € 1,50 \times n. utenza$$

$$UR3,a = € 6.00 \times n. utenza$$

N. componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/ anno)	Quota variabile (€/anno)
Occupante 1	0,68	111,82
Occupante 2	0,76	201,28
Occupante 3	0,86	257,19
Occupante 4	0,91	290,73
Occupante 5	0,97	324,28
Occupante 6 o più	1,01	380,19
Pertinenza 1 comp.	0,68	0,00
Pertinenza 2 comp.	0,76	0,00
Pertinenza 3 comp.	0,86	0,00
Pertinenza 4 comp.	0,91	0,00
Pertinenza 5 comp.	0,97	0,00
Pertinenza 6 comp.	1,01	0,00

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE – Anno 2026

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (QF + QV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,48	0,87	1,35
2	Campeggi, distributori carburanti	0,62	1,11	1,73
3	Stabilimenti balneari	0,45	0,82	1,27
4	Esposizione, autosaloni	0,36	0,64	1,00
5	Alberghi con ristorante	1,09	1,96	3,05
6	Alberghi senza ristorante	0,62	1,12	1,74
7	Case di cura e di riposo	0,70	1,27	1,97
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,80	1,43	2,23
9	Banche ed istituti di credito	0,39	0,70	1,09
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,81	1,45	2,26
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,88	1,58	2,46
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,73	1,32	2,05
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,56	2,43
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	1,16	1,80
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,73	1,32	2,05
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,84	3,29	5,13
17	Bar, caffè, pasticceria	1,41	2,52	3,93
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,40	2,51	3,91
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,75	3,15	4,90
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,41	4,33	6,74
21	Discoteche, night club	1,16	2,08	3,24

4 – COME E DOVE SI PAGA

Per l'anno 2026 il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate:

- 1° rata in ACCONTO con scadenza 30 GIUGNO 2026
- 2° rata a SALDO con scadenza 02 DICEMBRE 2026

Per agevolare il pagamento della TARI, Ancona Entrate invia a casa dei contribuenti l'avviso TARI 2026 contenente il modello di pagamento PagoPA precompilato.

Pagamento tramite PagoPA

Il versamento della TARI può essere eseguito utilizzando il **modello PagoPA**, allegato all'avviso, attraverso i diversi canali messi a disposizione dai **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPA**, tra cui:

- i servizi di pagamento online;
- l'home banking;
- gli sportelli bancari abilitati;
- gli uffici postali;
- gli sportelli ATM abilitati;
- le ricevitorie e gli altri punti vendita aderenti;
- gli altri canali digitali messi a disposizione dai PSP aderenti a PagoPA.

L'elenco aggiornato dei Prestatori di Servizi di Pagamento è disponibile sul sito ufficiale di PagoPA (<https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>)

Il costo dell'operazione può variare in funzione del **canale e del prestatore di servizi di pagamento utilizzato**.

Pagamento mediante modello F24

La TARI può essere pagata anche mediante modello F24, ad esempio quando il contribuente intende effettuare una compensazione con eventuali crediti erariali.

Il modello F24 può essere compilato autonomamente. Occorre prestare particolare attenzione alla compilazione e indicare i dati riportati nell'avviso di pagamento.

Per il Comune di Offagna deve essere indicato il codice ente **G003**

Per la TARI deve essere indicato il codice tributo **3944**.

Il TEFA deve invece essere indicato separatamente con il relativo codice tributo TEFA.

Nella casella "identificativo operazione" deve essere indicato il codice avviso di 18 cifre riportato nel riepilogo dei dati di pagamento alla voce "Identificativo Operazione F24".

Si raccomanda pertanto di verificare attentamente che gli importi relativi alla TARI e al TEFA siano indicati distintamente nel modello F24.

Residenti all'estero

I contribuenti italiani residenti all'estero possono effettuare il pagamento della TARI utilizzando il **modello PagoPA** allegato all'avviso.

Il pagamento può essere effettuato tramite i servizi di **internet banking di una banca italiana aderente a PagoPA**, utilizzando la funzione CBILL, oppure attraverso altri canali di pagamento elettronico messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento aderenti a PagoPA.

Enti e Pubbliche Amministrazioni

Gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare il pagamento degli avvisi TARI attraverso i sistemi previsti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità operative del sistema **PagoPA/SIOPE+**.

Qualora non sia possibile effettuare il pagamento attraverso tali sistemi, il versamento deve essere effettuato mediante bonifico sul conto unico infruttifero istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia, indicando come causale il numero dell'avviso di pagamento per il quale effettua il versamento.

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

5 – RIDUZIONI DI TARIFFA ED ABBATTIMENTO DI SUPERFICIE

Regole generali

Le riduzioni e le agevolazioni previste dal Regolamento TARI sono riconosciute secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Regolamento stesso.

Quando previsto, l'agevolazione deve essere richiesta dall'interessato utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito internet del Comune di Offagna o di Ancona Entrate Srl. Fanno eccezione le agevolazioni riconosciute automaticamente, tra cui il bonus sociale per i rifiuti, per il quale non è necessario presentare una specifica domanda al Comune di Offagna.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- uno o due occupanti (di cui almeno uno ultrasessantacinquenne) con una dichiarazione ISEE non superiore a € 10.000,00.

La riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e deve essere dichiarata annualmente, su apposito modello predisposto dall'ufficio, **entro la data del 30 settembre**.

Riduzione della tariffa del 10%:

- per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

UTENZE UBICATE FUORI DALLA ZONA SERVITA

Distanza in metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) dell'utenza dal più vicino punto di raccolta da 500 metri	% riduzione tariffaria
	40%

UTENZE NON DOMESTICHE

Abbattimento della superficie

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

Tipologia di attività	% di abbattimento della superficie
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	30%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30%
Autosaloni, esposizioni	30%
Agenzie, studi professionali, uffici	30%
Banche e istituti di credito	30%
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	30%
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	30%
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	30%
Banchi di mercato beni durevoli	30%
Barbiere, estetista, parrucchiere	30%
Osterie, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie, birrerie, hamburgerie, mense, bar, caffè, pasticceria	30%
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati	30%
Plurilicenze alimentari e miste	30%
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	30%
Ipermercati di generi misti	30%
Banchi di mercato generi alimentari	30%
Discoteche, night club	30%
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	40%
Autofficina, carrozzeria, elettrauto	40%
Attività artigianali di produzione beni specifici	40%
Attività industriali con capannoni di produzione	50%

Per poterne usufruire, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare **entro il mese di FEBBRAIO dell'anno successivo a quello di riferimento** i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Qualora non venga presentata dall'interessato la suddetta comunicazione, il Comune procederà tramite accertamento d'ufficio, al recupero della riduzione applicata nel precedente anno.

6 – DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio o variazione occupazione dell'unità immobiliare deve essere presentata al Comune di Offagna **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli disponibili presso l'ufficio Tributi del Comune di Offagna o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Offagna o dal sito www.anconaentrate.it,

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
- nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente al Comune di Offagna, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., al Comune di Offagna, Piazza del Comune n. 1, 60010 Offagna (AN).
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo_offagna@pec.it

Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Anziani o disabili in istituto di ricovero

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all'estero ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari

Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all'anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Immobili in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Non sono soggetti alla TARI le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.

Immobili privi di arredo e di utenze

Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

8 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi ad Ancona Entrate attraverso:

- numero verde **800.551.881** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- **sportello al pubblico** in Via dell'Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.
- **PEC** all'indirizzo: *anconaentrate@pec.anconaentrate.it*;
- **sito** internet *www.anconaentrate.it*

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.